



**Tribunale di Bologna**  
**QUARTA SEZIONE CIVILE**

**N. R.G. 8327/2024**

Il Giudice Patrizia Bellettati, a scioglimento della riserva assunta nel verbale d'udienza del 14 ottobre 2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

dato atto, esaminata l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'opponente, così dovendosi qualificare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

rilevato infatti che secondo i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. del consumatore per fare valere eventuali clausole abusive del contratto che non sono state oggetto di espresso vaglio officioso da parte del Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo (vedi Cass. Sez. unite n. n. 9479/2023) , l'esecuzione rimane sospesa fintanto che il Giudice dell'opposizione non decida sull'istanza ex art. 649 c.p.c. provvedendo a sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sia, dunque, essa stata concessa ex art. 642 c.p.c. sia che sia stata dichiarata ex art. 647 c.p.c., in modo totale o parziale a seconda degli effetti che potrebbe comportare l'accertamento sulla abusività della clausola che viene in rilievo;

considerato, dunque, che il superamento di detti limiti ed il riconoscimento in capo al consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. debba ritenersi circoscritta a far valere l'abusività delle clausole contrattuali che avrebbero dovuto essere oggetto di rilievo officioso in quanto atte ad incidere su una diversa determinazione del quantum oggetto di ingiunzione;

considerato che al di fuori di tale ristretto ambito la stabilità del decreto ingiuntivo non possa essere rimessa in discussione;

atteso che l'opponente riveste la qualifica di consumatore risultando estraneo all'organizzazione societaria del debitore principale [REDACTED] & c. sas ed in quanto tale ritiene sussistente il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina di cui al Codice del Consumo (D.lgs 206/2005), circostanza peraltro incontestata;



rilevato quanto all'opposizione in esame che l'opponente abbia fatto valere motivi di opposizione che investono l'asserita abusività delle clausole contrattuali individuandole specificatamente ( art. 6, 2 ,7 e 9 del contratto di fideiussione de quo) ex art. 33 Codice del Consumo;

osservato altresì che, tali clausole sono state approvate ai sensi dell'art. 1341 co. II c.c, tuttavia possono ritenersi valide solo in presenza di trattativa individuale specifica con il consumatore sul contenuto non essendo sufficiente la doppia sottoscrizione ( Cass. n. 2558/2023) e tale onere di prova è in capo all'opposto;

ritenuto che, le doglianze di parte opponente siano idonee ad integrare i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. per sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

p.q.m.

-SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

-CONCEDE i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc per il deposito delle memorie n.1,2 e 3;

-FISSA per l'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 18 febbraio 2025 ad ore 9.00;

-dispone la trattazione da remoto dell'udienza utilizzando lo stesso link già inviato

Si comunichi alle parti costituite

Bologna 23 ottobre 2024

dott.ssa Patrizia Bellettati

